

• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

[link alla fonte](#) [scarica il documento in PDF](#)

Atto a cui si riferisce:

C.5/06704 [\(5-06704\)](#)

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06704 presentato da CORTELAZZO Piergiorgio testo di Martedì 21 settembre 2021, seduta n. 568

CORTELAZZO, CAON, MAZZETTI, LABRIOLA, CASINO, FERRAIOLI e VALENTINI. — Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso che:

il decreto-legge n. 76 del 2020, ha introdotto modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Tali modifiche investono i settori dell'attività edilizia e, in particolare, la definizione di ristrutturazione edilizia, concetto determinante per la possibilità di usufruire di ecobonus, sismabonus e superbonus 110 per cento, ammessi solo in caso di ristrutturazione;

il citato decreto-legge ha incluso, nel concetto di ristrutturazione edilizia, la demolizione e la ricostruzione con modifica di sagoma, sedime, prospetti e volume, precisando che, per gli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, in caso di demolizione e ricostruzione, quest'ultima debba avvenire fedelmente, evidentemente riferendosi agli edifici con valore monumentale o interesse culturale, che, del resto, non hanno la possibilità di modificare prospetti, sagoma, sedime e volumetria;

pur essendo chiaro l'intento del legislatore, tuttavia, il generico richiamo agli immobili di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 potrebbe comportare che, al fine di classificare l'intervento quale ristrutturazione, l'obbligo di fedele ricostruzione, in caso di demolizione e ricostruzione, investa anche il caso di immobili situati in aree vincolate ma privi di tutela diretta o esteticamente incompatibili con il paesaggio, e anche qualora per detti immobili sia stata autorizzata la demolizione/ricostruzione;

la normativa citata non distingue, infatti, tra immobili vincolati per un particolare pregio storico, artistico o architettonico e immobili semplicemente inseriti in aree vincolate;

risulta chiaro che l'intento del legislatore fosse quello di tutelare la fedele ricostruzione di immobili che abbiano un pregio storico e architettonico, e non di imporre la fedele ricostruzione di edifici privi di vincolo proprio;

la normativa non vieta, infatti, che un intervento di demolizione e ricostruzione di immobile, privo di pregio ma inserito in area vincolata, venga realizzato senza rispettare la fedele ricostruzione;

ove non venisse chiarita in questo senso la normativa, tuttavia, la sua applicazione letterale risulterebbe in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza, posto che un immobile privo di valore intrinseco dovrebbe essere ricostruito fedelmente per poter ottenere i bonus fiscali, mentre, in aree non vincolate, rimarrebbe ferma la libertà di demolire e ricostruire modificando completamente l'edificio preesistente –:

se non si ritenga di adottare iniziative per chiarire che il richiamo operato dal decreto-legge n. 76 del 2020 agli immobili di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, sia riferibile esclusivamente agli immobili culturali di cui all'articolo 10, del medesimo decreto legislativo, e comunque solo agli edifici oggetto di tutela diretta per il loro intrinseco valore culturale, storico, architettonico.

(5-06704)